



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TISIA D'IMERA"

Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B - Cod. fisc. 96024790824

TEL.091-8143050 - Fax 091-8112019

email :paic8a600b@istruzione.it - PEC: paic8a600b@pec.istruzione.it

<http://www.tisia.edu.it/>

Al personale della scuola

Al sito web della scuola <http://www.tisia.edu.it/>

Oggetto: Avvio **sorveglianza sanitaria eccezionale** ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, il Dirigente Scolastico assicura la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità e dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Nel "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", del 24/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente.

La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica del Medico Competente lavoratorifragili.fiumara@gmail.com secondo il modello allegato. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e dalla documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Com'è noto il D.P.C.M. 17.05.2020 ha dettato rispettivamente le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e le "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"; in particolare all' art. 3, co. 1, lett. b "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta

necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1”.

COMMENTI Per motivi di privacy e di segreto professionale non può che essere il Medico Competente a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel “Protocollo condiviso” del 23/04/2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020. Infatti, non a caso, la raccomandazione “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che deve farsi parte attiva. Tale “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, o perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva, o perché emerse tra una visita periodica e la successiva senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il sanitario, o perché il Medico Competente, nominato in epoca successiva alla più recente e valida sorveglianza sanitaria, non ha ancora effettuato le visite mediche. E’ essenziale in tal senso richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

INDICAZIONI OPERATIVE E’ evidente dunque, come sia necessario condividere una linea di comportamento comune attraverso la collaborazione del Lavoratore e dell’Azienda con il Medico Competente, al fine di mettere in atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti a tale fascia di popolazione più vulnerabile

Chi sono i soggetti con situazione di fragilità?

Si tratta di individui che presentano una condizione di maggiore suscettibilità per conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio Covid-19. I dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da SARS-CoV2, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma bronchiale grave, cuore polmonare cronico, enfisema polmonare, bronchiectasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumopatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);

- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).
- (L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé)

PROCEDURE

CASO A: Lavoratore normalmente sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08

1. Il MEDICO COMPETENTE è a conoscenza dello stato di fragilità del soggetto ne da comunicazione al DATORE DI LAVORO.

2. IL MEDICO COMPETENTE non è a conoscenza dello stato di salute del soggetto pertanto sarà compito del lavoratore comunicare l'eventuale variazione del suo stato di salute al Medico Competente attraverso richiesta di visita ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c. del D.lgs 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore- ALLEGATO 1), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. In questo caso il Medico competente effettuata la visita e come atto conclusivo formulerà un giudizio di idoneità alla mansione specifica e contestualmente in una nota al giudizio comunicherà al Datore di Lavoro lo stato di fragilità anche in relazione alla specifica attività svolta e all'ambiente di lavoro.

CASO B: Lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08

Il lavoratore contatta ed eventualmente fa richiesta di visita (ALLEGATO 1) al Medico Competente. Questo, una volta verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e sottoponendolo a visita laddove ritenuto necessario, comunica al Datore di Lavoro lo stato di fragilità e/o eventuali misure da adottare nei confronti di tale Lavoratore tenuto conto della specifica attività svolta e all'ambiente di lavoro. Tale comunicazione verrà effettuata limitandosi alle informazioni strettamente necessarie e nel rispetto del trattamento dei dati sensibili.

CASO C: Lavoratori già riconosciuti dalle Competenti commissioni Medico Legali portatori di handicap o handicap grave L. 104/92.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali portatori di handicap o handicap grave L. 104/92, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 e dell'art.74 del Decreto di Rilancio "Fino al 31 luglio ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9."

Chi sono quindi i lavoratori che possono usufruire di tale prescrizione?

I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità connotazione di gravità ai sensi dell'Articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n 104. Sono pertanto soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla legge n 104/1992 - I lavoratori in possesso di certificazioni rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell' art.3, comma 1, dello stato di handicap previsto dalla Legge n.104/1992 senza connotazione di gravità ma nel cui verbale, oppure in altra certificazione medico legale in loro possesso, è riportata la condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o relativa terapia salvavita che determina una condizione di rischio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Porrello*

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

Allegato: modello richiesta di visita

Al Medico Competente

Dott. Daniele Fiumara
lavoratorifragili.fiumara@gmail.com

Il/la sottoscritt_____ , nato a _____

il _____ , in servizio presso l'Istituto _____ in qualità di _____, ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto/a a visita.

Il sottoscritto trasmette la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità e la copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

In fede
